



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 23/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2014, n. 979

Aggiornamento procedura per le verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., riguardanti gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue.

Visto:

il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", finalizzato alla prevenzione di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del territorio;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 9 agosto 2000 che definisce "le linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza";

il Decreto Direttoriale prot. DSA/2009/232 del 25/03/2009 con il quale sono state approvate, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione per la Salvaguardia Ambientale, le "linee guida recanti criteri e procedure per la conduzione, nelle more del decreto previsto dall'art. 25 c. 3 del D.Lgs. 334/99, delle verifiche ispettive di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 e al citato articolo 25 del D.Lgs. 334/99, come modificato dal D.Lgs. 238/05", nelle more dell'emanazione del decreto di attuazione di cui all'art.25 c. 3 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

il documento "Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidenti rilevante", redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Sistema delle Agenzie Ambientali ARPA-APPA, adottato in forma sperimentale dal Consiglio Federale con Deliberazione del 25 maggio 2011 (doc N.06/11) e definite "raccomandazioni operative".

Ad oggi non si hanno evidenze circa la conclusione della fase sperimentale ovvero l'adozione di atti successivi;

la circolare prot. DCPST/A4/RS/3000 del 14 luglio 2006 "Attività di verifica e controllo ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i." del Ministero dell'Ambiente con la quale viene chiarito che le Regioni possono disporre verifiche ispettive unicamente presso gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., fino al perfezionamento del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 7e 72 del D.Lgs. 112/98 e dell'art. 7 della legge 59/97.

Rilevato che la Regione Puglia:

con LR del 7 maggio 2008 n. 6 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” ha disciplinato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti. Tale legge, ai sensi dell’art. 20 c. 3, troverà applicazione ed efficacia a decorrere dalla stipula dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’art. 72 c. 3 del D.Lgs. 112/98;

con D.G.R. n.801 del 23 marzo 2010 ha avviato le attività di controllo di cui all’art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. ed ha stabilito che le stesse sono effettuate da ARPA Puglia “Organo Tecnico di Controllo” per la prevenzione e protezione dell’ambiente;

con successiva D.G.R. n.1553 del 5 luglio 2010 ha approvato le “Linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive”, ha demandato alla struttura regionale competente l’adozione dei provvedimenti discendenti dalle verifiche ispettive, ha quantificato la tariffa in acconto che i soggetti Gestori devono versare a fronte delle spese istruttorie e di controllo, in conformità al Decreto Direttoriale prot. DSA/2009/232 del 25/3/2009;

con D.G.R. 1097 del 5 giugno 2012, ha formulato alcune precisazioni riguardanti lo svolgimento delle suddette visite ispettive;

con LR n.3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale” all’art. 3 c. 1, è stata disposta la equa ripartizione, tra Regione e ARPA Puglia, della Tariffa in acconto che i soggetti Gestori versano per le spese istruttorie e di controllo.

Considerato che:

nonostante le ripetute manifestazioni di disponibilità da parte della Regione Puglia, l’accordo di programma tra Stato e Regioni di cui all’art. 72 c. 3 del D.Lgs. 112/98, alla data della presente deliberazione non è stato ancora formalizzato e sottoscritto;

l’art. 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., attribuisce al Gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti l’onere di redigere il documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e che attua il sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e di garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi strutture e sistemi di gestione appropriati;

l’art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. stabilisce che:

- le misure di controllo consistono in verifiche ispettive finalizzate ad accertare l’adeguatezza sia della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e sia dei relativi sistemi di gestione della sicurezza;

- tutti gli stabilimenti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. 334/1999 devono essere sottoposti ad un programma di controllo con periodicità stabilita in base a valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti caratterizzanti lo specifico stabilimento;

il comma 2 del richiamato art. 25 individua la Regione (nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 112/98) Autorità Competente per lo svolgimento delle verifiche ispettive nei confronti degli stabilimenti di cui agli artt. 6,7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

non risulta ancora emanato il decreto previsto dall’art. 25 c. 3 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.;

il Comitato di Indirizzo di ARPA Puglia nella seduta del 17.03.2014 ha ritenuto necessario, tra l’altro, che la Regione Puglia dettasse la procedura amministrativa necessaria per dare compiuta attuazione a quanto disposto dall’art. 3 della LR n.3 del 12 febbraio 2014, in materia di rischio di incidente rilevante.

Tutto ciò rilevato e considerato,

Sulla scorta degli esiti dell’attività di vigilanza e di controllo svolta da ARPA Puglia dal 2010 (verifiche ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza), nei confronti degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e sulla base dell’esigenza manifestata dal Comitato di Indirizzo in data 17.03.2014, è necessario aggiornare la procedura da seguire nella programmazione e nello svolgimento

delle attività di verifiche ispettive.

A tal proposito, tenuto conto di quanto già disposto con le precedenti deliberazioni regionali richiamate in premessa, l'Autorità competente (Servizio regionale incaricato), al fine di migliorare e rendere più efficace il sistema di controllo è tenuto a:

1. definire, d'intesa con l'Organo Tecnico di Controllo, entro il 10 dicembre di ogni anno, il programma di visite ispettive da svolgere nell'anno solare successivo;
2. adottare, dal ricevimento del "Rapporto finale di ispezione" (di seguito "Rapporto"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 12 del "Rapporto", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
3. formalizzare gli "Inviti alle Autorità" esplicitati nel paragrafo 12.4 del "Rapporto";
4. aggiornare il database sulle visite ispettive condotte ai sensi dell'art. 25 della richiamata normativa.

L'Organo Tecnico di Controllo (ARPA Puglia) è tenuto a:

a. comunicare, sulla scorta della pianificazione annuale definita con l'Autorità competente, l'avvio dell'attività ispettiva sia al Gestore dello stabilimento che all'Autorità Competente, con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata per il sopralluogo.

Detta comunicazione dovrà comunque contenere:

- la richiesta di pagamento della Tariffa in acconto di cui alla D.G.R. 1553/2010, da effettuarsi entro il termine di 7 gg. decorrenti dalla data della lettera di richiesta, con precisazione che in caso di inadempimento sarà dato avvio all'azione legale;
- l'indicazione dell'importo (di cui alla D.G.R. 1553/2010 e art. 3 LR n.3/2014) da versare nel bilancio di Regione Puglia e in quello di ARPA Puglia della tariffa in acconto stabilita dalla suddetta D.G.R.;
- le modalità di versamento degli importi; per la Regione Puglia: «c/c 60225323, intestato a «Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali» IBAN IT94 D076 0104 0000 0006 0225 323, con la causale «Tariffa 334/99 e s.m.i. - Capitolo 3062120»;
- l'esplicito riferimento che trattasi di tariffa in acconto e che ad avventa emanazione del Decreto a cura del Ministero dell'Ambiente, l'Organo Tecnico di Controllo procederà alla determinazione del conguaglio sia in termini positivi che negativi, dandone comunicazione al Gestore e all'Autorità competente;
- la richiesta al Gestore di trasmettere all'Autorità competente ed all'Organo Tecnico di Controllo, le copie dei rispettivi versamenti effettuati che dovranno, altresì, essere allegati al "Rapporto Finale di Ispezione" per farne parte integrante;
- i format di cui al Decreto Direttoriale prot. DSA/DEC/2009/00232 del 25 marzo 2009;

b. comunicare all'Autorità Competente, a conclusione dei sopralluoghi, i termini temporali per la redazione e la successiva trasmissione del "Rapporto";

c. garantire che il capitolo 12 "Conclusioni" del "Rapporto" contenga (ai sensi del richiamato Decreto Direttoriale del MATTM 232 del 25.03.2009) il riepilogo di tutti i rilievi che hanno evidenziato una "non conformità". In particolare i paragrafi 12.1.1 "Raccomandazioni della Commissione" e 12.1.2 "Proposte di Prescrizione" devono contenere tutte le non conformità, nessuna esclusa, rispetto a quelle rilevate nei capitoli precedenti del "Rapporto";

d. convocare il Gestore, a seguito della conclusione della visita ispettiva e redazione e sottoscrizione del "Rapporto", per illustrare singolarmente tutte le prescrizioni e le raccomandazioni formulate e riassunte nel cap. 12 del predetto "Rapporto".

Quanto sopra al fine di avere certezza sull'avvenuta comprensione, da parte del Gestore, dei contenuti delle suddette prescrizioni e raccomandazioni, condizione necessaria per l'adempimento a cura dello stesso.

Di tale ultimo incontro dovrà essere redatto apposito e distinto verbale da allegare alla lettera con la quale l'Organo Tecnico di Controllo trasmette il richiamato "Rapporto" all'Autorità competente.

Quanto innanzi, anche in considerazione del punto 2.6 delle linee guida di cui al richiamato Decreto Direttoriale prot. DSA/DEC/2009/00232 del 25 marzo 2009 e del punto 5.4.4 del richiamato documento

ISPRA/Sistema delle Agenzie Ambientali ARPA-APPA del 25.05.2011, nonché della legge 241/1990 e s.m.i. nella parte in cui prescrive che il portatore di interesse deve avere ben chiare le motivazioni che inducono la struttura pubblica alla formulazione del proprio atto e pertanto deve avere ben chiare e comprensibili le richieste formulate;

e. inviare con apposita lettera di trasmissione il “Rapporto”, compresi tutti gli allegati, le ricevute di versamento della tariffa ed il verbale di cui al precedente punto d), tramite posta elettronica certificata, al Gestore ed all’Autorità Competente (ovvero su supporto informatico nei casi di rilevante dimensione).

Detta nota, priva degli allegati, dovrà essere indirizzata anche agli Enti di seguito indicati:

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- Prefettura territorialmente competente;
- Comitato Tecnico Regionale della Puglia (Direzione Regionale VV.F Puglia);
- Comando Provinciale VV.F territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente;
- Direzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza su i luoghi di lavoro (ASL Provinciale);
- Comune.

f. valutare gli atti prodotti dal Gestore in riscontro a quanto richiesto dall’Autorità competente a seguito dell’acquisizione del “Rapporto”, per verificare l’adeguatezza degli stessi, al fine di assicurare un efficace e idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza.

La verifica sull’avvenuto adempimento alle raccomandazioni sarà invece svolta in occasione della successiva visita ispettiva;

g. informare tempestivamente l’Autorità Giudiziaria competente per territorio, qualora la Commissione nel corso della verifica ispettiva riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Infine, l’Organo Tecnico di Controllo è tenuto a trasmettere anche all’Autorità competente le comunicazioni che vengono inviate al MATTM e ad ISPRA ai sensi dell’art. 15 c. 3 lett. c) e c-bis) e c. 4 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., per una ampia condivisione delle informazioni in materia di incidenti rilevanti. Per quanto sopra riportato, al fine di migliorare e rendere più efficace il sistema di controllo nei confronti degli stabilimenti di cui agli artt. 6,7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., si propone alla Giunta Regionale di approvare l’aggiornamento della procedura per le verifiche ispettive svolta ai sensi dell’art. 25 del citato D.Lgs. riguardante i predetti stabilimenti.

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA LR N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, c. 4, lett. k) della LR 7/97.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di condividere e fare proprie le premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l'aggiornamento della procedura per le verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 334/99 e s.m.i., riguardanti gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs., definita ai punti da 1) a 4) per l'Autorità competente ed ai punti da a) ad g) per l'Organo Tecnico di Controllo, riportati nelle premesse;
- di dare atto che la procedura approvata con il presente provvedimento modifica/integra quanto già disposto con le DD.G.R. nn. 801/2010, 1553/2010 e 1097/2012 e trova immediata attuazione anche per le visite ispettive in corso compatibilmente con l'avanzamento delle stesse;
- di dare atto che quanto innanzi trova applicazione fino all'attuazione del disposto di cui all'articolo 72 del D.Lgs. 112/98 e quindi dell'entrata in vigore della LR 6/2008;
- di trasmettere, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento ad ARPA Puglia;
- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge regionale n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
